



Nota di lettura sulle norme di interesse contenute nel decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” così come approvato dal Senato il 26 luglio 2017

A cura dell’Ufficio Legislativo

ITER

Il d.l. 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 giugno us è stato approvato il 25 luglio dalla Commissione bilancio del Senato.

In Aula il Governo ha posto voto la questione di fiducia sull’emendamento comprendente le modifiche apportate dalla Commissione bilancio. Il provvedimento così come approvato con voto di fiducia il 26 luglio passa ora all’esame della Camera dei Deputati.

Il decreto, fa seguito a quello dello scorso dicembre (D.L. 243/16) con il quale sono stati aumentati gli incentivi agli investimenti industriali nel Mezzogiorno. In particolare, il nuovo provvedimento mira a incentivare la nuova imprenditorialità, prevede una specifica disciplina per la istituzione di zone economiche speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali. Il decreto contiene anche una serie di misure di semplificazione atte a velocizzare gli investimenti, pubblici e privati, nel Mezzogiorno.

NOTA

Si riporta di seguito una nota sugli articoli di maggior interesse così come modificati o introdotti dalla Commissione bilancio.

Articolo 3- Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati

L’articolo 3, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono.

A tal fine viene definita in via sperimentale una procedura finalizzata all’assegnazione dei terreni. In particolare **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge i comuni provvedono ad una ricognizione dei terreni e delle aree di cui sono titolari** che rientrano nelle seguenti categorie:

- terreni agricoli sui quali non è esercitata l’attività agricola da almeno 10 anni;
- terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui si sono sviluppate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione dei boschi, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;
- le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici

anni o unità sulle quali non risultino più operative aziende o società da almeno 15 anni.

Il comma 4 prevede che entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui sopra i comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetti di ricognizione e danno gli stessi in concessione, previa presentazione di un bando, per un periodo non superiore a nove anni, a soggetti con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni che presentino un progetto per la valorizzazione del bene.

Il comma 5 prevede che venga data priorità ai progetti di **riuso** di immobili dismessi che escludano ulteriore consumo di suolo non edificato e ai progetti con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica. Con una modifica introdotta dalla Commissione si stabilisce inoltre che vengano ammessi a valutazione anche i progetti che prevedono cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purché però conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici.

Il comma 6 stabilisce che entro 60 giorni dall'approvazione della *graduatoria* viene assegnato il bene, consentendo al beneficiario l'immissione nel possesso con l'obbligo di eseguire le attività indicate nel progetto presentato.

Nel caso di terreni e aree appartenenti a privati rientranti nelle categorie prima indicate, i richiedenti devono presentare una manifestazione di interesse, indicando i dati di identificazione del fondo e del proprietario, eventuali diritti di terzi o trascrizioni sui beni in oggetto (**comma 7**).

Il comma 8 prevede che il Comune pubblichi in una apposita sezione il progetto ricevuto ed informa il proprietario dell'interesse manifestato, proponendo lui una proposta irrevocabile di contratto di affitto (**comma 9**).

In caso di assenso, il Comune dà il via libera all'esecuzione del progetto che non deve oltrepassare la durata del contratto di affitto. Il beneficiario ha il divieto assoluto di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno o l'azienda costituita per l'esecuzione del progetto presentato (**comma 10**).

A tal fine è consentita la costituzione di società agricole e di società artigiane nelle quali l'assegnatario ha la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società, nonché di società familiari (**comma 11**).

Il comma 12 prevede che il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari; la trascrizione interrompe l'usucapione

Si prevede che nel caso il progetto riguardi la realizzazione di attività terziarie di carattere *non profit* o artigianali, il comune è tenuto ad adottare le connesse **modificazioni in variante** degli strumenti urbanistici vigenti entro un termine (180 giorni dall'assegnazione) nelle more del quale possono essere iniziate le attività di trasformazione (**comma 13**).

Il comma 14 stabilisce che **il beneficiario debba corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato**, determinato sulla base di un'apposita perizia tecnica di stima, in caso di proprietà dei privati, il canone è versato al proprietario.

Qualora il proprietario, nei cinque anni successivi alla scadenza del periodo contrattuale, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, è tenuto a notificare la proposta all'assegnatario il quale vanta un diritto di prelazione sul bene. In caso di mancata notifica o di trasferimento del bene ad un prezzo inferiore a quello indicato nella notifica, l'assegnatario ha diritto a riscattare il bene dall'acquirente e dai successivi aventi causa. Ai rapporti tra privati si applicano le norme relative al contratto di affitto.

Comunque, la difformità tra quanto realizzato e quanto progettato costituisce **causa di risoluzione** del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca degli eventuali atti adottati (**comma 15**).

Il comma 16 prevede che i Comuni trasmettano alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole.

Il **comma 17**, infine, prevede coloro che intendono realizzare attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire dell'incentivo denominato "Resto al Sud".

Si segnala infine che la Commissione bilancio ha introdotto un comma che riguarda alcune modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, il quale autorizzava la spesa di 20.942.3000 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016; vi si prevedeva, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone. Le modifiche introdotte **includono le imprese agricole che hanno subito danni anche a causa della eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017**;

Articolo 4- Istituzioni di zone economiche speciali

L'**articolo 4** disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno.

Lo scopo delle Zone economiche speciali (ZES) è infatti quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.**(comma 1)**

La zona economica speciale è definita come un'area **geograficamente delimitata e chiaramente identificata**, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un **nesso economico funzionale**, e comprendente **almeno un'area portuale** con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Inoltre gli Stati membri sono tenuti a garantire che i porti marittimi siano connessi con linee ferroviarie o strade e, ove possibile, le vie navigabili interne della rete globale, salvo il caso nel quale limitazioni fisiche impediscano tali connessioni; se sono porti destinati al traffico merci devono offrire almeno un terminale che sia aperto agli utenti in modo non discriminatorio e applicare tariffe trasparenti. E' altresì stabilito che i canali marittimi, i tratti navigabili dei porti e gli estuari colleghino due mari o permettano di accedere a porti marittimi dal mare e corrispondano almeno alle vie navigabili interne di classe VI.

I porti devono disporre delle attrezzature necessarie a contribuire alle prestazioni ambientali delle navi nei porti ed assicurare l'operatività degli strumenti di controllo del traffico marittimo operativi a livello europeo (sistema *SafeSeaNet* e *VTIMS - Vessel Traffic Management and Information System*).

Le modalità generali per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i relativi criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno definite all'articolo 5 **sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge saranno definite **(comma 3)**.

Quanto alla richiesta di istituzione delle singole Zone economiche speciali si prevede che siano le regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, a presentare domanda per l'istituzione. La proposta deve essere accompagnata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. La regione formula la proposta specificando le caratteristiche dell'area identificata.

In Italia sono regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise. **(comma 4)**

Durante l'esame in Commissione è stato introdotto un **comma aggiuntivo 4 bis**.

Tale norma è una riformulazione di una proposta dell'ANCI e prevede che ognuna delle regioni meno sviluppate, può presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche, possono presentare istanza di istituzione di ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche stabilite dal regolamento.

La Zona economica speciale è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Quanto alla gestione dell'area ZES si prevede che essa sia affidata ad un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sotto il profilo dell'amministrazione della Zona si prevede che ai membri del Comitato non spetti alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione e che il Comitato di indirizzo si avvalga del Segretario generale dell'Autorità portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali. Lo stesso segretario generale può anche stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari. Si prevede infine che agli oneri di funzionamento del Comitato si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Comitato ha il compito di assicurare **gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES**; l'utilizzo di servizi sia **economici che tecnologici** nell'ambito ZES e **l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi**.

Articolo 5- ZES: benefici fiscali e semplificazioni

L'**articolo 5** prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale - ZES.

In particolare le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020.

Il **comma 1** prevede che le imprese che abbiano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di **procedure semplificate e regimi procedimentali speciali**, che riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente.

Le procedure semplificate possono essere individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate mentre i regimi procedimentali speciali sono individuati sulla base di criteri derogatori e di modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno (se nominato), previa delibera del Consiglio dei ministri;

Si prevede inoltre che le imprese **possano avere accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico** della ZES alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione (ossia dal Comitato, di cui all'articolo 4), **ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84** e successive modificazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

Il **comma 2** amplia, in relazione agli **investimenti effettuati nella ZES**, la portata del **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, previsto dalla legge di stabilità 2016. In primo luogo per gli investimenti nella ZES è prorogata di un anno, **fino al 31 dicembre 2020**, la possibilità di usufruire di tale agevolazione. In secondo luogo, è elevato a **50 milioni di euro l'ammontare massimo** di ciascun progetto di investimento al quale è commisurato il credito d'imposta.

Il **comma 3** individua le **condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni** di cui ai commi 1 e 2.

In particolare le imprese **devono mantenere le attività nella ZES per almeno sette anni** successivi al completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; inoltre le imprese stesse **non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento**.

Il **comma 4** prevede che l'agevolazione concernente il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 14. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno devono trasmettere alla Commissione le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto introdotta entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, oltre ad una relazione annuale (ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento).

Il **comma 5** provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 25 milioni di euro nel 2018, 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020, mediante corrispondente **riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione** – programmazione 2014/2020, per gli importi annuali massimi di: 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019; 150,2 milioni di euro nel 2020.

Tali importi sono **imputati** alla quota delle **risorse** destinata a sostenere interventi nelle **regioni di cui all'articolo 4, comma 4**.

Il **comma 6**, infine, affida all'Agenzia per la coesione territoriale il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, da assicurare con cadenza almeno semestrale. L'Agenzia riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un apposito piano, che deve essere concordato con il soggetto per l'amministrazione, di cui all'articolo 4 comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3.

Articolo 11-bis- Misure per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici

L'articolo 11-bis introdotto con un emendamento del relatore prevede che le risorse - revocate oppure già disponibili a seguito di definanziamenti - relative a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti da disposizioni legislative (non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti) sono destinate agli stessi interventi nell'ambito delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti.

Inoltre si prevede che gli enti locali beneficiari sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del d.lgs. 229/2011.

Articolo 15- Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno

L'articolo conferisce agli enti locali delle regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture.

Il **comma 1** attribuisce agli enti locali appartenenti alle regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) la facoltà di attivare forme di assistenza tecnica e amministrativa da parte delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo operanti nel medesimo territorio.

Tale supporto è diretto a favorire la qualità, il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa degli stessi enti locali che lo richiedono, nonché a diffondere le buone prassi volte a rafforzare la coesione sociale e migliorare i servizi affidati alle amministrazioni territoriali.

Il **comma 2** specifica che il richiamato supporto tecnico e amministrativo è aggiuntivo rispetto all'attività di assistenza che la legge n.56 del 2014 affida alle province e alle città metropolitane e specifica che tale supporto tecnico e amministrativo è esercitato nel rispetto delle competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti (enti locali e prefetture) e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 3** stabilisce che le disposizioni relative alla collaborazione fra prefetture ed enti locali hanno carattere sperimentale e si applicano per una durata di 3 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il secondo periodo del comma 3 contiene una clausola valutativa, secondo cui, terminato il periodo di sperimentazione, il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio sugli esiti dell'attività di supporto svolta e riferisce in merito in sede di Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

Articolo 15-bis- Commissione parlamentare per le questioni regionali

L'emendamento approvato dalla Commissione attribuisce alla **Commissione parlamentare per le questioni regionali** la facoltà di svolgere **attività conoscitiva** e di procedere alla **consultazione** di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali.

Articolo 15-ter- Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche

L'emendamento approvato in Commissione, accoglie, sia pur riformulata, una richiesta dell'ANCI, e sospende, a beneficio dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, le sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

La sospensione, motivata in relazione alla "gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche", è relativa ad eventuali inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti. In caso di avvenuta irrogazione di una sanzione, **ne sono sospesi gli effetti fino al 30 novembre 2017**, data entro la quale è previsto che i comuni completino ed inviino le rilevazioni. E' espressamente specificato che le somme eventualmente versate a titolo di sanzione non siano restituite.

Articolo 15-quater- Deroga alle sanzioni patto di stabilità per i comuni colpiti dal sisma

L'emendamento, richiesto dall'ANCI e approvato dalla Commissione disapplica talune sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei **comuni colpiti da recenti eventi sismici**.

Tale emendamento integra l'art. 1, comma 462-ter, della legge n. 232 del 2016 (**legge di bilancio 2017**), con l'inserimento, tra i soggetti beneficiari anche i comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

Negli allegati al DL 189 del 2016 rientrano 140 comuni appartenenti alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Sono elencati:

- nell'allegato 1 i 62 comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;
- nell'allegato 2 i 69 comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016;
- nell'allegato 2-bis i 9 comuni (tutti appartenenti alla regione Abruzzo) colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017.

Il comma 462-ter stabilisce che la **sanzione**, consistente nella **riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza** degli amministratori delle Province delle Regioni a statuto ordinario nonché degli amministratori dei comuni colpiti dagli eventi sismici, conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità **non si applichi**, o qualora applicata ne vengono meno gli effetti, in presenza delle seguenti condizioni:

- il **mancato rispetto** del Patto di stabilità sia avvenuto nell'esercizio finanziario riferito al **2012 o ad anni precedenti**;
- le violazioni siano **accertate successivamente al 31 dicembre 2014**

Articolo 15-quinquies-Contributo Province e Città Metropolitane

L'articolo 15 quinquies è stato introdotto con un emendamento del Governo in Commissione bilancio. Il comma 1 disciplina le modalità di riparto del contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che per l'anno per l'anno 2017 è attribuito alla città metropolitana di Milano.

Il comma 2 prevede che alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali è attribuito un contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 72 milioni di euro a favore delle province **e 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane**. Le risorse sono ripartite secondo criteri e importi da definire, su proposta di ANCI e UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, **da adottare entro il 10 settembre 2017**. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro 10 giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, il decreto è comunque adottato tenendo anche conto della stima dell'equilibrio corrente 2016, al netto dell'utilizzo dell'avanzo sulla base degli ultimi dati disponibili relativi all'anno 2016.

Articolo 16- Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale

L'**articolo 16** prevede l'adozione di misure, da parte di appositi Commissari straordinari, **volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti;**

prevede altresì misure 'premiali' per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione.

I commi 1, 2 e 3 fanno specifico riferimento a **tre aree del Mezzogiorno: Manfredonia (Foggia); San Ferdinando (Reggio Calabria); Castel Volturno (Caserta).**

Dato che in tali aree si hanno una massiva concentrazione di cittadini stranieri nonché situazioni di particolare degrado, la norma **dà facoltà al Presidente del Consiglio di nominare con proprio decreto Commissari straordinari**. Essi sono nominati tra i prefetti - anche in quiescenza e non ricevono compensi di sorta.

I Commissari straordinari adottano d'intesa con il Ministro dell'interno e con il prefetto competente un piano di risanamento delle aree; coordinano la realizzazione del piano.

Tra le finalità del piano di risanamento figura la graduale integrazione dei migranti regolari, con particolare riguardo all'accesso ai servizi sociali e sanitari, alle misure di integrazione previste nel territorio, alla scuola.

La dotazione di mezzi e di personale dei Commissari straordinari è demandata al decreto del Presidente del Consiglio sopra ricordato. Si attinge alle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni "interessate".

Parte del compito del Commissario straordinario consiste nel raccordo con gli uffici periferici delle amministrazioni statali e nella collaborazione con gli enti territoriali.

Così come consiste nel raccordo con le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità.

Il **comma 3** pone per le attività commissariali una clausola di invarianza rispetto alle risorse disponibili a legislazione vigente e prevede che gli enti territoriali possano predisporre progetti da finanziare con fondi europei, anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore.

Il **comma 4** incrementa **di 150 milioni annui per il 2018 il Fondo** istituito (con 100 milioni per il solo 2016, sullo stato di previsione del Ministero dell'interno) dal decreto-legge n. 193 del 2016. Un **emendamento approvato in Commissione prevede che le risorse del Fondo vadano ai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale** senza dunque il vincolo di destinazione che era previsto originariamente dal decreto legge.

Le **modalità di ripartizione** tra i Comuni interessati sono demandate a **decreto del Ministro dell'interno** di concerto con quello dell'economia **da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge**.

La norma dispone una **soglia massima di erogazione**, pari a 700 euro per ogni richiedente accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati o a 500 euro per ogni migrante presente in altre strutture.

La comunicazione ai Comuni delle risorse loro spettanti si prevede venga effettuata dal Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio **entro il 30 novembre 2017**.

Le disponibilità del Fondo sono comunque la complessiva soglia non valicabile, ai fini della ripartizione. La copertura finanziaria dell'incremento del Fondo è a valere del Fondo per le esigenze indifferibili palesatesi in corso di gestione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze.

Il **comma 5** prevede che, per gli anni 2018 e 2019, **i Comuni possano innalzare del 10 per cento** il limite di spesa che vale quale loro soglia massima assunzionale ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 9, comma 28).

Tale elevamento del limite assunzionale è consentito per i rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti.

Infine il comma 5 esclude che le risorse previste per l'attivazione dei contratti flessibili sopra ricordati, possano essere utilizzate per le procedure volte alla stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

Articolo 16-ter-Sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle Città metropolitane

La norma approvata in Commissione reca autorizzazione di spesa onde realizzare **un sistema automatico di detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle Città metropolitane**. È a tal fine prevista la realizzazione di un modulo ulteriore della Piattaforma logistica nazionale digitale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula, sentito il Ministero dell'interno, una **specifica convenzione con il soggetto attuatore unico** per la realizzazione e gestione della Piattaforma logistica citata.

La finalità della norma è quella di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza - "con particolare riferimento" a Palermo capitale della cultura italiana 2018 e a Matera capitale della cultura europea 2019.

Articolo 16-sexies- Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree colpite dal sisma del centro Italia e per l'efficacia delle attività di protezione civile

Con l'emendamento **approvato in Commissione bilancio**, sono state apportate una serie di modifiche in materia di legislazione relativa agli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016.

Il **comma 1** modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, materia di **interventi di immediata esecuzione**, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro. Si **posticipa**, inoltre **al 31 dicembre 2017**, anziché al 31 luglio 2017, il termine ivi previsto in materia di procedura specifica per l'avvio di interventi di immediata riparazione in questione.

Il **comma 2** proroga **fino al 28 febbraio 2018** la **durata dello stato di emergenza** dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016,

successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017.

Vengono quindi modificate con un **aumento dei limiti di risorse** da 500 a **700 milioni di euro**, le disposizioni che - al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 - sono volte a consentire **l'anticipazione di risorse**, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 181/87, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE).

Il **comma 3** modifica l'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituendone integralmente il comma 13 in materia di **trattamento e trasporto del materiale** derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e intervenendo **in materia di gestione dei rifiuti**.

Il **comma 4** proroga al 28 febbraio 2019 l'autorizzazione per l'assunzione di personale, fino ad un massimo di 20 unità, da parte del Dipartimento della protezione civile, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per lo svolgimento delle attività connesse alla situazione di emergenza, al fine di far fronte all'eccezionalità dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza derivanti dagli eventi sismici.

Il **comma 5** interviene sull'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di **Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione** a seguito di eventi sismici.

Il **comma 6** modifica in più punti l'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Si recano novelle in materia di proroga e sospensione di termini **in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi**.

Articolo 16-septies- Utilizzo avanzi di amministrazione per i Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

L'articolo introdotto dalla Commissione modifica l'art. 43-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 che riguarda disposizioni volte a favorire **l'effettuazione di investimenti** connessi alla ricostruzione da parte degli **enti locali colpiti dagli eventi sismici** del 2016 e 2017 e, a tale scopo, **assegna agli enti locali** interessati **spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali** previsti dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, **in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti**.

In particolare il **comma 1** fa riferimento agli enti interessati dai sismi considerati agli allegati da 1 a 2-bis del decreto-legge n.189 del 2016, che fanno rispettivamente riferimento agli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 21 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, prevedendo che ai comuni medesimi siano assegnati gli spazi suddetti.

La modifica introdotta amplia la finalità della norma: oltre all'effettuazione degli investimenti connessi alla ricostruzione, la modifica intende favorire il **miglioramento della dotazione infrastrutturale e il recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione**.